



## **Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre***

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

[info@unionemediavallecamonica.bs.it](mailto:info@unionemediavallecamonica.bs.it) [unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it)

## **REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI CUI AL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II.**

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Garanzie

### **CAPO II**

#### **SPECIFICAZIONI IN MERITO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

- Art. 9 – Indagini di mercato
- Art. 10 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 11 – Controllo dei requisiti

### **CAPO III**

#### **SPECIFICAZIONI IN MERITO AGLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

- Art. 12 – Le fasi della procedura
- Art. 13 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 14 – L'indagine di mercato
- Art. 15 – L'albo fornitori
- Art. 16 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 17 – Norme finali

## **CAPO I**

### **DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 1**

##### **Regole generali**

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
5. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione.

#### **Art. 2**

##### **Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia**

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
  - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
  - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
  - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
  - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
  - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
  - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
  - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e

tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### **Art. 3**

#### **Divieto di frazionamento**

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

### **Art. 4**

#### **Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **Art. 5**

#### **Obblighi di trasparenza**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul

proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

## **Art. 6**

### **Principio di rotazione**

1. L'Unione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati (*oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori*: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione).

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

## **Art. 7**

### **Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

#### **I Forniture**

| <b>Fascia</b> | <b>Importo</b>                        |
|---------------|---------------------------------------|
| A1            | fino a € 4.999,99;                    |
| B1            | pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00 |
| C1            | pari a € 20.001 sino a € 39.999       |
| D1            | pari a € 40.000,00, sino a € 139.999  |
| E1            | pari a € 140.000,00, sino a € 214.999 |

## II Servizi

| Fascia | Importo                               |
|--------|---------------------------------------|
| A2     | fino a € 4.999,99;                    |
| B2     | pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00 |
| C2     | pari a € 20.001 sino a € 39.999       |
| D2     | pari a € 40.000,00, sino a € 139.999  |
| E2     | pari a € 140.000,00, sino a € 214.999 |

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

| Fascia | Importo                           |
|--------|-----------------------------------|
| F2     | pari a € 215.000 sino a € 500.000 |
| G2     | pari a € 500.001 sino a € 749.999 |

## III Lavori

| Fascia | Importo                           |
|--------|-----------------------------------|
| A3     | fino a € 20.000                   |
| B3     | da € 20.001 sino a € 39.999       |
| C3     | da € 40.000 sino a € 149.999      |
| D3     | da € 150.000 sino a € 309.600     |
| E3     | da € 309.601 sino a € 619.200     |
| F3     | da € 619.201 sino a € 999.999     |
| G3     | da € 1.000.000 sino a € 5.381.999 |

3. Per le aree merceologiche si rinvia all'allegato n. 1 del presente regolamento.

### Art. 8 Garanzie

1. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di **valore inferiore ad € 10.000** e, infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

## CAPO II SPECIFICAZIONI IN MERITO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

### Art. 9 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

### Art. 10 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'Unione invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
  - a) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
  - b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
  - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
  - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - del rispetto del principio di rotazione;
  - del nominativo del RUP;
  - degli elementi essenziali del contratto;
  - della copertura finanziaria.
4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
  - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - mediante comparazione dei listini di mercato;
  - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
  - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

#### **Art. 11** **Controllo dei requisiti**

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. Il RUP di ciascuna Area procederà, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un **campione pari al 5%**. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante **per un periodo di 12 mesi**, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

### **CAPO III** **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE** **PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 12** **Le fasi della procedura**

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
  - a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure, **a discrezione della Stazione appaltante**, la consultazione dell'albo fornitori, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
  - c) la stipula del contratto.

#### **Art. 13**

##### **Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

1. Laddove si proceda tramite indagine di mercato o consultazione dell'albo fornitori, si deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Sia l'indagine di mercato che la consultazione dell'albo fornitori sono svolte tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

#### **Art. 14**

##### **L'indagine di mercato**

1. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, alle forme di pubblicità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

#### **Art. 15**

##### **L'albo fornitori**

1. L'albo dei fornitori è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 7 del presente regolamento e in categorie merceologiche di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

#### **Art. 16**

##### **Individuazione degli operatori economici da invitare**

1. Se il numero di operatori economici da invitare dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà all'invito di tutti gli operatori economici aventi i requisiti.
2. Nel caso dell'albo dei fornitori, qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

#### **Art. 17**

##### **Norme finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, resta naturalmente applicabile tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.